

XIX LEGISLATURA

# BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

---

## INDICE

---

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI .....	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (VII Camera e 7 <sup>a</sup> Senato) .....	»	8
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I) .....	»	10
GIUSTIZIA (II) .....	»	17
AFFARI SOCIALI (XII) .....	»	18
<i>INDICE GENERALE</i> .....	<i>Pag.</i>	21

PAGINA BIANCA

## GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

### S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	3
GIUNTA PLENARIA:	
Comunicazioni del Presidente su un conflitto di attribuzione sollevato dalla Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura (ordinanza della Corte costituzionale n. 208 del 2022) .....	3

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Martedì 22 novembre 2022. — Presidenza  
del presidente Enrico COSTA.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle  
14.45 alle 15.

#### GIUNTA PLENARIA

*Martedì 22 novembre 2022. — Presidenza  
del presidente Enrico COSTA.*

**La seduta comincia alle 15.**

**Comunicazioni del Presidente su un conflitto di attribuzione sollevato dalla Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura (ordinanza della Corte costituzionale n. 208 del 2022).**

Enrico COSTA, *presidente*, ricorda innanzitutto che l'ordine del giorno ha ad oggetto le comunicazioni del Presidente sul conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, sollevato dalla Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura e successivamente dichiarato ammissibile dalla Corte costituzionale con l'ordinanza n. 208 del 2022. Tale conflitto è sorto a seguito della deliberazione della Camera del 12 gennaio 2022 che – in base all'articolo 6

della legge n. 140 del 2003 – ha negato l'autorizzazione all'utilizzo di captazioni informatiche nell'ambito del giudizio disciplinare promosso nei confronti dell'onorevole Cosimo Maria Ferri, deputato all'epoca dei fatti.

Evidenzia poi che il Presidente della Camera – conformemente a una consolidata prassi in materia – ha invitato la Giunta, con lettera del 17 novembre scorso, a esprimere i propri elementi di valutazione in ordine alla opportunità che la Camera si costituisca nel predetto giudizio per conflitto innanzi alla Corte costituzionale. Ricorda inoltre che – in questa fase – la Giunta non è chiamata a entrare nuovamente nel merito della richiesta di autorizzazione all'utilizzo delle captazioni informatiche concernenti l'on. Ferri proveniente dalla Sezione disciplinare del CSM. Tale autorizzazione, infatti, è già stata definitivamente negata dalla Camera con deliberazione dell'Assemblea del 12 gennaio 2022, che ha peraltro recepito la proposta in tal senso formulata dalla Giunta per le autorizzazioni il 29 novembre 2021. Diversamente, la Giunta è chiamata ora esprimere un parere in merito all'opportunità di costituirsi nel giudizio innanzi alla Corte costituzionale, promosso proprio all'esito della deliberazione dell'Assemblea che ho appena ricordato.

Sottolinea che – anche in considerazione del fatto che la Giunta si è costituita solo mercoledì scorso e che la menzionata lettera del Presidente della Camera è pervenuta giovedì – il tempo a disposizione è alquanto limitato. Infatti, tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 26 delle *Norme integrative sui giudizi innanzi alla Corte costituzionale*, il termine assegnato alla Camera per costituirsi in giudizio scade, nel caso di specie, il 2 dicembre prossimo. Tuttavia, occorre tener presente che, sulla medesima questione, dovranno esprimersi anche l'Ufficio di Presidenza della Camera – già convocato per domani alle 14 – e poi, in via definitiva, l'Assemblea.

Procede quindi a riepilogare molto sinteticamente le ragioni che sono alla base del conflitto in questione, che trae origine da un procedimento disciplinare in corso di svolgimento presso la competente Sezione del CSM a carico dell'on. Cosimo Ferri, magistrato ordinario, in aspettativa per mandato parlamentare all'epoca dei fatti oggetto dell'incolpazione. Secondo l'accusa, in occasione di una riunione tenuta con altri magistrati e parlamentari nella notte del 9 maggio 2019 presso l'hotel *Champagne* di Roma, l'on. Ferri avrebbe tentato di condizionare l'esercizio delle funzioni costituzionali del CSM, a suo tempo chiamato a scegliere il Procuratore della Repubblica di Roma, e avrebbe inoltre tenuto comportamenti gravemente scorretti nei confronti di due candidati a tale ufficio direttivo, al fine di impedirne la nomina. Tali condotte sarebbero emerse grazie a talune intercettazioni di conversazioni ambientali e telefoniche mediante captatore informatico (cosiddetto *trojan*, ora disciplinato dall'articolo 266-bis c.p.p.), inserito dalla Procura della Repubblica di Perugia nel cellulare del dott. Luca Palamara, indagato per corruzione da tale ufficio inquirente. Di qui l'asserita necessità di utilizzare tali intercettazioni nel procedimento disciplinare conseguentemente avviato nei confronti dell'on. Ferri. A tal fine, la Sezione disciplinare del CSM – con ordinanza pervenuta il 2 agosto 2021 – ha chiesto un'apposita autorizzazione alla Camera ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6

della legge n. 140 del 2003. Con tale ordinanza – così come nel successivo ricorso per conflitto – la predetta Sezione disciplinare del CSM ha ritenuto che le captazioni delle comunicazioni dell'on. Ferri – acquisite grazie al *trojan* inoculato nel cellulare del dott. Palamara – sarebbero state del tutto casuali, in quanto l'on. Ferri stesso non sarebbe stato formalmente indagato né inserito nel « perimetro investigativo » della Procura di Perugia. Pertanto – conclude la medesima Sezione disciplinare – « *quando, come nel caso di specie, il parlamentare non solo non risulti iscritto nel registro degli indagati per non essere emerse ipotesi di reato a suo carico, ma non risulti neppure che lo stesso sia inserito nel perimetro delle indagini, si deve escludere che le intercettazioni abbiano mutato natura, passando da casuali a indirette* ». La Giunta, pertanto, sarebbe stata legittimata ad autorizzarne *ex post* l'utilizzo nel procedimento disciplinare in corso:

in forza di quanto disposto dall'articolo 6 della legge n. 140 del 2003 (che disciplina proprio il caso della richiesta di autorizzazione successiva, da parte dell'Autorità giudiziaria, di intercettazioni di comunicazioni di parlamentari con i terzi);

e, soprattutto, in virtù di quanto sancito dalla sentenza della Corte costituzionale n. 390 del 2007, fondamentale in materia, secondo la quale: *a)* la Camera può autorizzare *a posteriori* l'utilizzo di intercettazioni di comunicazioni di parlamentari con i terzi, ove tali captazioni avvengano in maniera accidentale; *b)* sono invece soggette alla necessaria autorizzazione preventiva *ex* articolo 68, terzo comma, Cost. – e quindi, in mancanza della stessa, all'inutilizzabilità in sede processuale – le intercettazioni cosiddette mirate (o indirette), attraverso le quali l'Autorità procedente, pur sottoponendo a controllo le utenze o i dispositivi di terzi, intende acquisire indirettamente anche le comunicazioni di parlamentari che interloquiscono con tali terzi. Come noto, l'Assemblea della Camera, su proposta di questa Giunta, ha negato l'autorizzazione richiesta dal CSM, con deliberazione del 12 gennaio 2022. Questo ramo

del Parlamento ha motivato la propria decisione essenzialmente in base alla convinzione che le comunicazioni dell'on. Ferri, oggetto del procedimento disciplinare, non fossero state acquisite in maniera accidentale o casuale – nei sensi specificati dalla Corte costituzionale nella già menzionata sentenza n. 390 del 2007 – bensì in modo mirato. Ciò, in quanto – in base agli atti di indagine – la presenza dell'on. Ferri agli incontri oggetto di intercettazione sarebbe stata facilmente prevedibile, se non addirittura specificamente preannunciata in altre comunicazioni precedentemente captate.

In particolare, secondo la Camera, la natura mirata di tali intercettazioni si evince dal fatto che:

1) fin dalle prime intercettazioni nei mesi di febbraio/marzo del 2019 – autorizzate dal GIP di Perugia anche in relazione al filone di indagini concernenti il presunto abuso del ruolo del dott. Palamara nel CSM per conseguire ingiuste utilità – il nome dell'on. Ferri emergeva spesso come « *riferimento chiaro* » del Palamara stesso all'interno del Consiglio superiore ai fini della nomina dei vertici giudiziari;

2) dal tenore dei decreti del GIP che dispongono la proroga delle intercettazioni nel mese di aprile 2019 si evince che l'Autorità procedete aveva accertato « *un rapporto di stretta frequentazione* » tra il Palamara e il Ferri, in quanto i due si erano incontrati e sentiti telefonicamente in diverse occasioni. Fino al punto che, secondo la medesima Autorità, proprio il rapporto tra Ferri e Palamara « *di certo segna un percorso investigativo da approfondire* »;

3) la riunione presso l'hotel Champagne del 9 maggio 2019 – l'intervento alla quale peraltro costituisce il principale capo di incolpazione dell'on. Ferri nel procedimento disciplinare – era stata dettagliatamente organizzata dai partecipanti, come emerge da numerose intercettazioni di telefonate precedentemente captate, da cui si evince chiaramente che il deputato in questione vi avrebbe preso parte;

4) in una nota di istruzioni al GICO della Guardia di Finanza che eseguiva le intercettazioni, il PM di Perugia precisava espressamente che « *laddove, da elementi certi (dalle intercettazioni telefoniche o telematiche) in essere nei suoi confronti, vi emerga che Palamara sia prossimo a incontrare un parlamentare (ad es. prenda un appuntamento direttamente con un parlamentare o, conversando con un terzo, emerga con certezza la presenza di un parlamentare o altro soggetto sottoposto al regime autorizzatorio speciale), sarà vostra cura NON attivare il microfono, trattandosi in tal caso, ad avviso di questo PM, non più di intercettazione indiretta CASUALE di un parlamentare (...)* ».

Tanto premesso, ricorda che l'Assemblea, nella seduta del 12 gennaio 2022, ha negato a larga maggioranza l'autorizzazione all'utilizzo delle intercettazioni in discorso. Nello stesso senso si era pronunciata in precedenza la Giunta per le autorizzazioni. Pertanto, formula la sua proposta nel senso di esprimere un orientamento favorevole alla costituzione in giudizio della Camera dei deputati.

È una proposta ispirata, in via generale, al principio secondo cui – ogni qual volta la Giunta sia chiamata a fornire propri elementi di valutazione in tema di conflitti di attribuzione – è preferibile pronunciarsi per la difesa in giudizio della deliberazione assunta a suo tempo dall'Assemblea e dalla Giunta medesima. Solo partecipando al giudizio, la Camera può infatti rappresentare le argomentazioni poste a fondamento delle decisioni assunte, consentendo così alla Corte costituzionale di disporre di tali elementi per il suo giudizio.

Conclude ricordando che presso gli Uffici è a disposizione dei membri della Giunta tutta la documentazione di interesse sul caso.

Chiede ai colleghi se intendano intervenire.

Carla GIULIANO (M5S), nell'evidenziare che la decisione riguarda un caso delicato e nel sottolineare l'esigenza che la questione sia adeguatamente approfondita,

preannuncia che il Gruppo *Movimento 5 Stelle* – in coerenza con le valutazioni svolte nella fase di merito trattata nella scorsa legislatura – voterà in senso contrario alla costituzione in giudizio della Camera. Ciò, in quanto, all’esito dell’approfondimento dei documenti trasmessi, è convinta che le intercettazioni delle comunicazioni dell’on. Ferri da parte dell’autorità giudiziaria precedente avvennero in maniera del tutto casuale e che non è pertanto rinvenibile nella specie alcun *fumus persecutionis* ai danni del deputato in questione. In particolare, sottolinea al riguardo che, in base a quanto stabilito dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 74 del 2013, le intercettazioni telefoniche da casuali diventano mirate (o indirette) non quando l’autorità precedente si accorge della interlocuzione di un parlamentare con il soggetto intercettato, ma solo quando l’oggetto dell’attività di indagine si estende al parlamentare medesimo. Nel caso in esame, invece, ricorda che l’on. Ferri non è mai entrato nel perimetro delle indagini della magistratura inquirente di Perugia, perché ad essere indagato è stato solo il dott. Palamara. Fa presente, inoltre, che la vicenda in discussione ha gettato grande discredito sull’intera magistratura e ha danneggiato anche i tanti magistrati che lavorano in maniera seria e onesta. Sarebbe quindi a suo avviso un bel segnale se si consentisse al CSM di decidere in maniera serena e autonoma, senza trincerarsi dietro le pur rilevanti guarentigie previste dalla Costituzione.

Dario IAIA (FdI) esprime il voto favorevole del Gruppo *Fratelli d’Italia* in ordine alla costituzione in giudizio sottolineando che, altrimenti, la Camera resterebbe « contumace » nel conflitto in questione. Esprime quindi l’esigenza che, innanzi alla Corte costituzionale, sia rappresentato il lavoro scrupoloso che è stato svolto nella precedente legislatura. Nel merito, ritiene comunque che, nella fattispecie, le captazioni ai danni dell’on. Ferri sono state mirate e non casuali. Gli organi investigativi erano pienamente consapevoli che il dott. Palamara e l’on. Ferri erano legati da un rapporto di stretta frequentazione. Con parti-

colare riferimento all’incontro del 9 maggio all’Hotel Champagne, poi, sottolinea come tale riunione era stata preannunciata in diverse telefonate precedentemente intercettate, alcune delle quali erano state sicuramente ascoltate dagli operatori addetti. Era quindi prevedibile che ad essa avrebbe partecipato l’on. Ferri. Esprime quindi l’avviso per cui il diniego all’utilizzo delle intercettazioni in questione è stato corretto e condivisibile.

Ingrid BISA (Lega) ritiene assolutamente doverosa la costituzione in giudizio sia perché essa avviene per prassi costante sia perché la posizione della Camera appare decisamente condivisibile nel merito. Ritiene invece che le determinazioni del Consiglio superiore della magistratura siano errate nel caso in esame, in quanto appare evidente dagli atti che l’autorità giudiziaria precedente fosse consapevole che l’on. Ferri interloquisse abitualmente col dott. Palamara e che quindi le intercettazioni delle comunicazioni ai danni del primo non fossero davvero casuali. Evidenzia poi la rilevanza della direttiva del pubblico ministero di Perugia del 10 maggio 2019 – emessa, peraltro, proprio all’indomani della riunione del 9 maggio oggetto dell’incolpazione nei confronti dell’on. Ferri – in base alla quale la polizia giudiziaria avrebbe dovuto spegnere il captatore informatico ove fosse risultata chiara l’interlocuzione del dott. Palamara con parlamentari in carica.

Antonella FORATTINI (PD-IDP) esprime il parere favorevole del suo Gruppo alla costituzione in giudizio della Camera, in quanto si tratta di atto dovuto.

Marco LACARRA (PD-IDP) esprime parere favorevole alla costituzione in giudizio della Camera e invita tutti i colleghi a mettere da parte valutazioni politiche sul tema oggetto della discussione, essendo oggi la Giunta chiamata a esprimere un parere tecnico su un adempimento meramente processuale. Pur potendosi astrattamente condividere alcune considerazioni della collega Giuliano, sottolinea tuttavia come non si

possa mettere in discussione il merito della decisione già assunta a suo tempo da questo ramo del Parlamento.

Devis DORI (AVS) esprime il parere favorevole del suo Gruppo alla costituzione in giudizio della Camera, in quanto si tratta di atto dovuto. La partecipazione al processo costituzionale, infatti, costituisce manifestazione di rispetto istituzionale nei confronti della Consulta e dello stesso Consiglio superiore della magistratura.

Pietro PITTALIS (FI-PPE) preannuncia il voto favorevole del Gruppo *Forza Italia* alla costituzione in giudizio della Camera. Nell'invitare i colleghi a non politicizzare la vicenda all'esame della Giunta, afferma di non comprendere la posizione del Gruppo *Movimento 5 Stelle*. Sul piano tecnico, evidenzia infatti che, dalle migliaia di pagine degli atti di indagine, risulta chiaro che: 1) l'on. Ferri e il dott. Palamara si frequentavano assiduamente; al riguardo, è proprio il p.m. precedente a evidenziare che tale rapporto «segna un percorso investigativo da approfondire»; 2) l'on. Ferri era di fatto entrato nel perimetro delle indagini della Procura di Perugia; basti pensare che lo stesso, in occasione del festeggiamento del compleanno del figlio, era stato pedinato dagli organi investigativi. Vi è stato a suo avviso, dunque, un uso illegale delle intercettazioni ai danni di un parlamentare. Esprime sorpresa per la posizione del CSM che, al posto di chiedere l'autorizzazione all'utilizzo di tali intercettazioni, avrebbe dovuto svolgere approfondimenti in ordine alla correttezza delle modalità con cui sono state condotte le indagini preliminari. Rivolgendosi all'on. Giuliano, sottolinea, infine, che si sarebbe aspettato una unanimità di vedute dei colleghi per

ciò che attiene alla salvaguardia di prerogative costituzionali fondamentali che concernono i parlamentari.

Carla GIULIANO (M5S) replica di aver argomentato con temi anche giuridici la posizione del gruppo che rappresenta. Si rammarica per l'atteggiamento che le pare aggressivo da parte del collega Pittalis. Non ritiene di accogliere la provocazione del medesimo collega Pittalis, in particolare relativamente alla affermazione di non aver approfondito la documentazione agli atti. Ritiene che non debba essere messo in discussione il lavoro di studio svolto nella precedente legislatura. Ribadisce la posizione del suo gruppo.

Pietro PITTALIS (FI-PPE) precisa di non voler mettere in alcun modo in discussione la competenza della collega Giuliano, ma semplicemente di non condividere la posizione del Movimento 5 Stelle. Il suo era un accorato intervento fondato su un attento studio della documentazione agli atti, che egli ha avuto modo di approfondire in quanto relatore della questione nella precedente legislatura.

Enrico COSTA, *presidente*, pone in votazione la proposta di esprimere un orientamento favorevole alla costituzione della Camera nel giudizio per conflitto di attribuzione sollevato dalla Sezione disciplinare del CSM e dichiarato ammissibile dalla Corte costituzionale con l'ordinanza n. 208 del 2022.

La Giunta approva la proposta del presidente.

**La seduta termina alle 15.50.**

## COMMISSIONI RIUNITE

### VII (Cultura, scienza e istruzione) della Camera dei deputati e 7<sup>a</sup> (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport) del Senato della Repubblica

#### S O M M A R I O

#### AUDIZIONI:

Audizione del Ministro dell'Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, sulle linee programmatiche del suo dicastero (*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione*) ..... 8

#### AUDIZIONI

*Martedì 22 novembre 2022. — Presidenza del presidente della 7<sup>a</sup> Commissione del Senato della Repubblica, Roberto MARTI. — Interviene il Ministro dell'università e della ricerca, Anna Maria Bernini.*

#### La seduta comincia alle 16.10.

**Audizione del Ministro dell'Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, sulle linee programmatiche del suo dicastero.**

*(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione).*

Roberto MARTI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata oltre che con la redazione del resoconto stenografico, anche con la trasmissione sul canale satellitare del Senato nonché sulla *web-tv* del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati. Introduce quindi l'audizione.

Anna Maria BERNINI, *Ministro dell'università e della ricerca*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Dopo un intervento del deputato Federico MOLLICONE, *presidente della VII Commissione della Camera dei deputati*, intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i deputati Valentina GRIPPO (A-IV-RE), la deputata Giorgia LATINI (LEGA), il senatore Andrea CRISANTI (PD-IDP), il deputato Gerolamo CANGIANO (FDI), la senatrice Elena CATTANEO (Aut (SVP-Patt, Cb, SCN), collegata da remoto, la deputata Elisabetta PICCOLOTTI (AVS), il deputato Antonio CASO (M5S), la deputata Grazia DI MAGGIO (FDI), la deputata Giovanna MIELE (LEGA), il deputato Alessandro AMORESE (FDI), il senatore Luca PIRONDINI (M5S), il deputato Rossano SASSO (LEGA), il senatore Francesco VERDUCCI (PD-IDP) e la senatrice Carmela BUCALO (FdI).



Anna Maria BERNINI, *Ministro dell'università e della ricerca*, fornisce ulteriori precisazioni.

Intervengono, quindi, per brevi precisazioni i senatori Andrea CRISANTI (PD-IDP) e Francesco VERDUCCI (PD-IDP) e il deputato Federico MOLLICONE, *presidente della VII Commissione della Camera dei deputati*.

Roberto MARTI, *presidente*, ringrazia il Ministro per l'esauriente relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 18.30.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

## I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

### S O M M A R I O

#### SEDE REFERENTE:

Variazione nella composizione della Commissione .....	10
DL 173/2022: Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri. C. 547 Governò (Seguito esame e rinvio) .....	10

#### SEDE REFERENTE

*Martedì 22 novembre 2022. — Presidenza del presidente Nazario PAGANO. — Interviene la sottosegretaria per i rapporti con il Parlamento, Matilde Siracusano.*

#### La seduta comincia alle 15.

#### Variazione nella composizione della Commissione.

Nazario PAGANO, *presidente*, comunica che, per il gruppo Forza Italia – Berlusconi Presidente – PPE, il deputato Alessandro Sorte cessa di far parte della Commissione e che, per il medesimo gruppo, entra a farne parte la deputata Deborah Bergamini.

#### DL 173/2022: Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri.

#### C. 547 Governo.

*(Seguito esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 17 novembre 2022.

Nazario PAGANO, *presidente*, avverte che, come specificato anche nelle convocazioni,

secondo quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento, i deputati possono partecipare all'odierna seduta in videoconferenza, non essendo previste votazioni.

Ricorda che nella precedente seduta il relatore, onorevole Urzì, ha illustrato il provvedimento e che, secondo quanto convenuto nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella seduta odierna si svolgerà la discussione generale che proseguirà anche nella seduta già convocata per domani, alle ore 14.

Alfonso COLUCCI (M5S) evidenzia come il decreto-legge all'esame della Commissione appaia privo dei presupposti che l'articolo 77 della Costituzione richiede per l'emanazione da parte del Governo di provvedimenti provvisori con forza di legge.

In particolare, sottolinea come il Governo possa adottare i decreti-legge solo «in casi straordinari di necessità e urgenza». La necessità e l'urgenza consentono infatti di derogare al principio di separazione dei poteri tra Parlamento – titolare del potere legislativo – e Governo – titolare del potere esecutivo, mentre con il successivo intervento del Parlamento, in sede di conversione del decreto-legge, si ristabilisce il corretto punto di equilibrio costituzionale nell'esercizio dei poteri tra Parlamento e Governo.

Il presupposto perché questo processo si svolga correttamente è che il decreto-legge sia emanato in presenza dei presupposti legittimanti previsti dalla Costituzione, dei quali occorre dare una interpretazione restrittiva. Evidenzia come i tre presupposti legittimanti siano: « *casi straordinari* », da individuarsi nel sopravvenire di circostanze eccezionali e imprevedibili; « *di necessità* », da intendersi come impossibilità di provvedere con strumenti legislativi ordinari; « *e urgenza* », requisito da ritenersi integrato solo qualora non sia ipotizzabile la produzione immediata di quegli effetti. Ciò premesso, ritiene del tutto evidente che tali presupposti legittimanti non ricorrono nel decreto-legge all'esame della Commissione, in quanto del tutto assente sono la eccezionalità ed imprevedibilità dell'evento nonché la impossibilità di provvedere con legge ordinaria con conseguente produzione immediata degli effetti.

Evidenzia inoltre come non sia corretto sostenere la legittimità del decreto-legge muovendo dal vaglio svolto dal Presidente della Repubblica in sede di emanazione e che l'intervento del Presidente della Repubblica non esonera né alleggerisce la Commissione Affari costituzionali del compito di verificare la pregiudiziale questione della corrispondenza del provvedimento normativo ai dettami della Costituzione. Peraltro, l'intervento preliminare del Presidente della Repubblica non preclude neanche il possibile intervento successivo della Corte costituzionale; e ciò vale a significare l'autonomia del giudizio di costituzionalità esercitato dai vari organi costituzionali e, quindi, la piena autonomia della valutazione cui è chiamata la Commissione in sede referente e, successivamente, l'Assemblea.

Sottolinea inoltre come il presupposto costituzionale di legittimazione del decreto-legge debba sussistere non solo con riguardo al provvedimento nella sua interezza, ma anche con riguardo alle singole disposizioni che lo compongono. Alla luce di queste considerazioni, dubita che il presupposto di straordinaria necessità e urgenza possa ravvisarsi nelle disposizioni del decreto-legge relative alla ridenominazione di alcuni Ministeri, al riparto di alcune

competenze tra di essi, nelle previsioni relative alla presidenza del Comitato per la transizione digitale, nella costituzione del Comitato interministeriale per il *made in Italy* o di quello per le politiche del mare, nella disposizione che eleva il numero delle posizioni di livello dirigenziale generali presenti nel Ministero dell'istruzione e del merito, nella previsione relativa alla possibilità per il Presidente del Consiglio di delegare proprie attribuzioni in materia di informazione per la sicurezza dello Stato anche al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con funzioni di segretario del medesimo Consiglio.

Evidenzia, peraltro, come il decreto-legge in esame sia stato emanato in violazione dell'articolo 15, comma 1, della legge n. 400 del 1988, che richiede che il decreto-legge rechi, nel preambolo, l'indicazione delle circostanze straordinarie di necessità e di urgenza che ne giustificano l'adozione. Sottolineando come tale disposizione risponda alla esigenza sostanziale e primaria che dal testo dell'atto avente forza di legge risultino espressamente i tre presupposti legittimanti già descritti, rimarca come il provvedimento in esame sia del tutto privo di tale necessaria enunciazione, che non rende possibile alla Commissione, e al Parlamento, l'esercizio delle proprie attribuzioni costituzionali. Ribadisce come tale omissione, non sanata dalla relazione illustrativa e dalla relazione tecnica di accompagnamento, più che segno di grave approssimazione e diletterismo nel confezionamento del testo normativo, sia chiaro indice dell'assenza dei requisiti di validità costituzionale per l'adozione del decreto-legge. Ritiene che tale macroscopico vizio autorizzi la Commissione a rigettare il provvedimento ed a chiedere all'Assemblea di non procedere alla sua conversione in legge. Preannuncia che svolgerà analoghe argomentazioni anche presso il Comitato per legislazione, che ha costantemente sollecitato la enunciazione specifica e non generica nel decreto-legge dei presupposti di necessità e urgenza.

Si sofferma dunque sulle conseguenze della mancanza dei presupposti legittimanti dell'atto d'urgenza rispetto all'even-

tuale legge di conversione, ricordando come la Corte costituzionale, già con la sentenza n. 29 del 1995, abbia affermato che la straordinarietà, la necessità e l'urgenza costituiscono un requisito di validità costituzionale dell'adozione, cosicché l'eventuale mancanza di quel presupposto configura tanto un vizio di legittimità costituzionale del decreto-legge quanto un vizio della stessa legge di conversione, avendo quest'ultima valutato erroneamente l'esistenza di presupposti di validità in realtà insussistenti e, quindi, convertito in legge un atto che non poteva essere legittimo oggetto di conversione.

Ricorda poi la successiva sentenza n. 171 del 2007 con la quale la Corte costituzionale ha consolidato tale orientamento, fondando l'illegittimità costituzionale della legge di conversione del decreto-legge emanato in assenza dei requisiti, nella violazione del principio di necessario riparto dei poteri tra gli organi dello Stato. Ribadisce che l'adozione di un decreto-legge in violazione dell'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, costituisce un vizio del provvedimento normativo – vizio *in procedendo* – non sanabile dal Parlamento. In senso conforme a questa conclusione ricorda inoltre la sentenza n. 128 del 2008 della stessa Corte costituzionale, per ribadire che, laddove la Commissione si pronunciasse in senso favorevole alla conversione del decreto-legge, ciò non sanerebbe il vizio originario del decreto-legge ma darebbe luogo, invece, ad una legge di conversione anch'essa costituzionalmente illegittima.

Svolge quindi alcune considerazioni sulla riserva di legge relativa prevista dall'articolo 95, terzo comma, della Costituzione in materia di ordinamento della Presidenza del Consiglio e di organizzazione dei Ministeri, ritenendo che la presenza di questa riserva debba indurre la Commissione ad una valutazione prudenziale del testo. Ritiene infatti che la prassi dell'utilizzo della decretazione di urgenza nella materia del riordino dei Ministeri mortifichi il Parlamento e costituisca un chiaro abuso da parte del Governo dello strumento del decreto-legge, come ampiamente stigmatizzato dalla Corte costituzionale, a partire

dalla sentenza n. 360 del 1996. Auspica dunque che la Commissione impedisca il reiterarsi di tale prassi inadeguata alla Costituzione.

Ricorda poi come i due precedenti Governi che hanno visto la partecipazione del Movimento 5 Stelle, abbiano sempre documentato compiutamente al Parlamento la sussistenza dei requisiti di necessità ed urgenza, rispettando in modo compiuto la Costituzione e le prerogative del Parlamento, che fu sempre messo nella condizione costituzionale di verificare i presupposti legittimanti. Si interroga quindi sulle motivazioni che hanno spinto l'attuale Governo a modificare la denominazione dei Ministeri e a ridefinirne attribuzioni e organizzazione con un decreto-legge, preferendo questo strumento a quello di un ordinario disegno di legge. Ipotizza che ciò sia indice di una mancanza di coesione nella maggioranza di Governo circa alcune delle misure previste dal decreto-legge. Auspica che la Commissione svolga comunque il proprio controllo sul decreto-legge in modo rigoroso, nell'interesse del Paese.

Passando ad analizzare specifiche disposizioni del decreto-legge, evidenzia anzitutto come l'articolo 8 deroghi al disposto dell'articolo 3, comma 1-bis, della legge n. 124 del 2007 prevedendo che il Presidente del Consiglio possa delegare proprie attribuzioni in materia di informazione per la sicurezza dello Stato nonché di *cybersicurezza*, anche a un Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con funzioni di segretario del medesimo Consiglio. Stigmatizza questa norma, che consente il cumulo in una sola persona delle funzioni di responsabilità politica dei servizi di *intelligence* con quelle altrettanto rilevanti in seno all'organizzazione strutturale e funzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri. Ritiene che questa modifica violi la *ratio* della legge n. 124 del 2007, che era incentrata sulla estrema delicatezza e rilevanza del ruolo e delle funzioni dell'Autorità delegata, e appaia irragionevole soprattutto nell'attuale contesto geopolitico ed internazionale.

Elenca infine gli ulteriori profili di criticità del decreto-legge, a partire dalla ri-

denominazione di alcuni Ministeri, che non rivestirebbe alcun carattere di straordinaria urgenza e necessità rendendo il provvedimento irrimediabilmente viziato. Sottolinea inoltre come l'introduzione del concetto di « sovranità alimentare », riferito al Ministero dell'agricoltura, del concetto di « sicurezza energetica », riferito al Ministero dell'ambiente, del concetto di « merito » riferito al Ministero dell'istruzione, senza una definizione normativa del relativo significato conferisca genericità ed indeterminazione al testo normativo. Ritiene infatti che se queste modifiche sono esclusivamente nominalistiche, allora sono anche prive dei requisiti di necessità e urgenza straordinari; se invece tali espressioni valgono a definire ambiti e competenze, allora in assenza delle necessarie precisazioni, esse appaiono generiche e approssimative e sono quindi da rigettare. Evidenzia come sia a suo avviso impossibile trarre dal testo del decreto-legge un più compiuto significato dei concetti di « sovranità alimentare » e di « merito ».

Ritiene critica anche la previsione dell'articolo 13, in base alla quale i regolamenti di organizzazione dei Ministeri possono essere adottati fino al 30 giugno 2023 con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, in deroga al procedimento ordinario che richiede l'adozione di regolamenti governativi, anche alla luce della riserva di legge di cui al già richiamato articolo 95, terzo comma, della Costituzione. Ricorda infatti come spesso il Comitato per la legislazione, del quale fa parte, abbia criticato il frequente utilizzo del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, atto atipico nell'ordinamento, che dà luogo ad un impiego non corretto delle fonti del diritto e al fenomeno che il Consiglio di Stato ha definito « fuga dal regolamento ».

In conclusione, evidenzia come tutte le considerazioni svolte si riferiscano al rigoroso rispetto della Costituzione ed esprime, a nome del Movimento 5 Stelle, profonda disapprovazione nei riguardi del testo normativo, che invita la Commissione a bocciare.

Nazario PAGANO, *presidente*, rivolgendosi al collega Colucci, il quale ha fornito un dotto approfondimento del testo in esame con un approccio di natura pregiudiziale, precisa che in Commissione non sono previste la presentazione e la votazione di questioni pregiudiziali, che possono invece essere oggetto di esame da parte dell'Assemblea. Precisa inoltre di aver consentito nella presente occasione lo svolgimento di un intervento dall'ampia durata, in ragione del fatto che si tratta di una delle prime sedute della Commissione nell'attuale legislatura. Nel far presente comunque per il futuro la sua intenzione di non limitare in alcun modo la volontà dei colleghi di esprimere la propria opinione, invita tutti ad onorare con i propri comportamenti la sede che il collega ha più volte definito onorevole.

Simona BONAFÈ (PD-IDP) rassicura il presidente facendo presente che, forte della sua lunga esperienza da parlamentare europea, non sarà necessario richiamarla per l'eccessiva durata dei suoi interventi.

Nazario PAGANO, *presidente*, fa presente che le sue precedenti precisazioni erano volte esclusivamente a fornire chiarimenti in merito alle regole dell'esame in Commissione.

Simona BONAFÈ (PD-IDP) precisa preliminarmente che il suo intervento, diversamente da quello del collega Colucci, è finalizzato ad avanzare rilievi sul merito del provvedimento nonché a chiedere alcuni chiarimenti al relatore. Pur riconoscendo che le mutate denominazioni dei Ministeri operate dal provvedimento in esame sono frutto di scelte identitarie ed ideologiche, ritiene tuttavia che siano stati fatti diversi errori, alcuni dei quali fonte di grave preoccupazione. In primo luogo rileva l'inopportunità di modificare la denominazione del Ministero dello sviluppo economico, sottolineando come tale concetto sia molto più ampio rispetto a quello della promozione delle imprese e del *made in Italy* e domandandosi se il Governo assumerà misure concrete in materia. A tale

proposito fa presente che il suo gruppo valuterà con molta attenzione i contenuti della prossima manovra di bilancio per verificare la presenza di disposizioni che siano realmente volte alla promozione delle imprese italiane, dell'innovazione e della competitività del sistema nazionale, nonché la destinazione di idonee risorse finanziarie al settore, in particolare a favore della legge Sabatini e di Industria 4.0. Quanto alla nuova denominazione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, che dichiara di non condividere, si domanda se il concetto di «sovranià alimentare», oltre a tradurre un chiaro approccio ideologico, stia a significare anche promozione della filiera corta, del giusto prezzo dei prodotti e dell'agricoltura sostenibile, evidenziando tuttavia di non aver riscontrato indicazioni in tal senso nel novero delle funzioni attribuite al dicastero. Considera altresì un errore grave aver abbandonato la denominazione di Ministero della transizione ecologica, rilevando la necessità e l'urgenza di avviare tale transizione nel nostro Paese, attraverso l'adozione di misure concrete, anche nel rispetto degli impegni assunti a livello europeo e internazionale. Nel rammentare che il Piano nazionale di ripresa e resilienza destina il 40 per cento delle risorse proprio alla transizione ecologica, esprime la preoccupazione che il cambiamento di denominazione del Ministero tradisca in realtà la volontà di smontare una parte rilevante del PNRR. Con riguardo alla nuova denominazione del Ministero dell'istruzione, precisato che il Partito democratico non è in alcun modo contrario al merito, chiede tuttavia cosa debba intendersi esattamente per «promozione e valorizzazione del merito». Manifestato il dubbio che Governo e maggioranza non siano in grado di garantire la neutralità finanziaria assicurata dal provvedimento con riguardo alle nuove strutture organizzative da esso istituite, esprime preoccupazione per l'intervento operato sulla legge n. 124 del 2007 in materia di sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica. Si domanda infatti quale sia la *ratio* della modifica, che intacca l'esclusività delle funzioni a suo tempo intro-

dotta proprio in ragione della delicatezza del settore e dell'impatto sulla vita dei cittadini, considerando inoltre inopportuna la mancata acquisizione del parere del Copasir. Chiede inoltre se sia o meno frutto di una svista la previsione dell'articolo 7 del provvedimento che consente il conferimento di incarichi dirigenziali in deroga fino al 31 dicembre 2026, considerato che il PNRR si conclude proprio nel 2026. Nel rilevare inoltre, con riguardo all'articolo 10, come non vi sia alcuna necessità di istituire una struttura *ad hoc* per il supporto e la tutela dei diritti delle imprese, esprime in conclusione la preoccupazione che la prevista riorganizzazione dei ministeri possa avere un impatto negativo sulla capacità di attuazione delle misure previste dal PNRR.

Nazario PAGANO, *presidente*, rammenta ai componenti della Commissione che anche la successiva seduta sarà dedicata alla discussione del provvedimento e che il relatore, se vorrà, potrà rispondere in tale seduta alle sollecitazioni dei colleghi.

Filiberto ZARATTI (AVS), nel preannunciare l'intenzione di presentare emendamenti, evidenzia come il decreto-legge in esame abbia il pregio, attraverso le nuove denominazioni dei ministeri, di esplicitare la volontà e la natura del Governo.

Conviene con l'onorevole Bonafè nel ritenere riduttiva la nuova denominazione del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, in quanto il concetto di sviluppo economico è ben più ampio; peraltro, ritiene pleonastica la specificazione relativa al *made in Italy* posto che presumibilmente le imprese delle quali deve occuparsi il ministero sono quelle italiane. Ritiene che sarebbe stato preferibile evidenziare espressamente le esigenze di lotta alla contraffazione, di tutela dei marchi italiani, puntualizzando le competenze e gli obiettivi del ministero.

Avanza perplessità sul concetto di sovranià alimentare, che caratterizza la nuova denominazione del Ministero dell'agricoltura. Si chiede se l'espressione intenda alludere al nazionalismo alimentare, affer-

mando che in tal caso il risultato sarebbe quello di allontanare il Paese dai processi commerciali globali e dalla storia. Laddove invece con quella espressione il Governo intendesse alludere al diritto dei contadini ad essere proprietari delle sementi, delle proprie produzioni, allora l'intento avrebbe meritato una più chiara esplicitazione perché su quel significato avrebbe trovato più ampie condivisioni. Inoltre, evidenzia che il concetto di sovranità alimentare potrebbe portare a valorizzare le produzioni biologiche, quelle « a chilometro zero », a limitare l'uso dei pesticidi. Critica infine la denominazione ritenendo che, per come è formulata e in assenza di specificazioni, generi solo confusione.

Per quanto concerne il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, conviene con l'onorevole Bonafè sul fatto che il tema oggi sia quello della transizione energetica, perché solo attraverso la transizione energetica si potrà mettere in sicurezza il Paese. La sicurezza energetica si può raggiungere infatti solo se il nostro Paese sarà in grado di produrre energia pulita, a buon mercato, senza dover rivolgersi ad altri Paesi, che pongono problemi di tutela dei diritti. Ricordando una recente affermazione di Fabio Panetta circa l'importanza della produzione di energia rinnovabile a basso costo al fine di contenere le spinte inflazionistiche derivanti dall'aumento del prezzo dei combustibili fossili, stigmatizza l'assenza di attenzione del Governo verso questi obiettivi. Sottolinea che, se l'espressione sicurezza energetica cela l'intenzione del Governo di abbandonare le fonti alternative per tornare al carbone, per incrementare le trivellazioni o, addirittura, per tornare al nucleare, ebbene tale intenzione avrebbe dovuto essere esplicitata.

In relazione al Ministero dei trasporti, sottolinea come eliminare la mobilità sostenibile significhi fare un grande balzo indietro, abbandonando un settore strategico per il nostro Paese, e rinunciare ad una idea di innovazione e sviluppo tecnologico.

Quanto al Ministero dell'istruzione, evidenzia che il problema non sia l'aggiunta della parola merito, perché il merito nei

percorsi di studio c'è sempre stato e nessuno può negare che tutti coloro che si sono sin qui diplomati o laureati l'abbiano fatto con pieno merito, come dimostrano tutti coloro che, formati in Italia, vanno poi a lavorare all'estero; il problema, a suo avviso, è non aver messo al centro del dibattito altri due concetti essenziali, ovvero quello di pari opportunità e quello di inclusione. Se infatti il merito è patrimonio della nostra scuola, pari opportunità e inclusione non lo sono ancora.

Per quanto riguarda il tema del mare, critica la costituzione di un comitato interministeriale al quale sono attribuite numerose funzioni, ritenendo che sarebbe stato preferibile assegnare tali funzioni direttamente alla Presidenza del Consiglio.

Infine, ribadendo l'intenzione di presentare emendamenti, che auspica vengano valutati dal relatore con spirito collaborativo, esprime perplessità sulla disposizione che interviene sull'autorità delegata in materia di informazione per la sicurezza, soprattutto in un momento storico così delicato.

Roberto GIACHETTI (A-IV-RE) preannuncia che anche il suo gruppo presenterà emendamenti e che in sede di esame degli emendamenti intenderà effettuare un più specifico intervento sul merito dei contenuti del decreto-legge. Peraltro, riferendosi all'intervento svolto dall'onorevole Colucci, e ricordando le vicende delle ultime legislature, evidenzia come ogni Governo, all'atto della costituzione, provveda a una diversa distribuzione delle deleghe e lo faccia con decreto-legge. Ritiene pertanto che stigmatizzare l'utilizzo del decreto-legge, contestando la mancanza dei presupposti di necessità ed urgenza di quello all'esame della Commissione, solo perché non se ne condividono i contenuti, non sia corretto. Ricorda infatti come anche il Governo Conte abbia provveduto a una diversa distribuzione delle deleghe e l'abbia fatto con decreto-legge. Ritiene quindi che, per quanto esprimendo posizioni opposte alle sue, il Governo abbia legittimamente utilizzato il decreto-legge per disciplinare la nuova articolazione dei ministeri.

Condividendo le valutazioni espresse dai colleghi Bonafè e Zaratti, auspica che la mobilità sostenibile e la transizione ecologica siano venute meno solo dalla denominazione dei ministeri, e che ciò non sottintenda una rinuncia a quelle politiche e la volontà di modificare gli obiettivi del PNRR. Se così fosse, preannuncia la forte opposizione del suo gruppo.

Esprime, infine, preoccupazione per le sorti della protezione civile, della quale il decreto-legge non fa menzione ed auspica che il Governo non intenda sottrarla alla Presidenza del Consiglio per spostarla altrove; ritiene che, se così fosse, si tratte-

rebbe di un errore gravissimo perché proprio la scelta di Zamberletti di collocare la protezione civile presso la Presidenza le ha consentito di fare un salto di qualità. Evidenza pertanto come fare una scelta diversa, magari per opportunità politiche di maggioranza, sarebbe un errore gravissimo, del quale farebbe le spese il Paese.

Nazario PAGANO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta prevista per domani.

**La seduta termina alle 16.**



## **II COMMISSIONE PERMANENTE**

**(Giustizia)**

---

### *S O M M A R I O*

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	17
---	----

#### **UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Martedì 22 novembre 2022.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle  
14.10 alle 14.40.

## XII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari sociali)

#### S O M M A R I O

#### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto del Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza a favore delle città riservatarie per l'anno 2022. Atto n. 2 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	18
--	----

#### ATTI DEL GOVERNO

*Martedì 22 novembre 2022. — Presidenza del presidente Ugo CAPPELLACCI.*

#### La seduta comincia alle 14.

**Schema di decreto ministeriale concernente il riparto del Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza a favore delle città riservatarie per l'anno 2022.**

**Atto n. 2.**

*(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, avverte che i deputati possono partecipare in videoconferenza alla seduta odierna, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il regolamento.

Ricorda, quindi, che la Commissione dovrà esprimere il prescritto parere sull'atto del Governo in titolo entro il 29 novembre 2022.

Dà, quindi, la parola alla relatrice, deputata Patriarca, per lo svolgimento della relazione.

Annarita PATRIARCA (FI-PPE), *relatrice*, ricorda che la Commissione avvia oggi l'esame dello schema di decreto ministeriale concernente il riparto del Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza a favore delle città riservatarie per l'anno 2022. L'atto in esame concerne il riparto per l'anno 2022 della quota delle risorse del Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza riservata a quindici comuni, che sono individuati direttamente dall'articolo 1 della legge 28 agosto 1997, n. 285. Sullo schema è stata sancita l'intesa in sede di Conferenza unificata il 12 ottobre 2022.

Precisa che, mentre la quota generale del Fondo per l'infanzia e l'adolescenza è confluita, nella disciplina vigente, nell'ambito del Fondo nazionale per le politiche sociali, la quota riservata ai suddetti quindici comuni è rimasta separata e, quindi, oggetto di specifici destinazione e riparto.

Per gli esercizi precedenti il 2022, come osserva la relazione illustrativa, il riparto della quota di riserva è stato adottato secondo la procedura prevista per il riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali. A decorrere dal 2022, in base alla novella recata dall'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, che ha riformulato la norma di cui al comma 3 del citato articolo 1 della legge n. 285 del 1997, trova applicazione la procedura che prevede che il riparto sia operato con decreto

del Presidente del Consiglio dei ministri ovvero del Ministro delegato per la famiglia, emanato di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, dell'interno, dell'economia e delle finanze, della giustizia e con il Ministro delegato per le pari opportunità, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nonché le Commissioni parlamentari competenti. La relazione illustrativa osserva che, riguardando il riparto alcuni enti locali (ovvero i quindici comuni riservati), si è preferito, in analogia con le procedure seguite negli esercizi precedenti, ricorrere a un'intesa nella suddetta sede della Conferenza unificata, anziché acquisire il parere della Conferenza Stato-regioni.

Fa presente, quanto ai criteri di riparto, che il comma 2 del citato articolo 1 della legge n. 285 del 1997 prevede che il 50 per cento delle risorse della quota riservata sia attribuito sulla base dell'ultima rilevazione della popolazione minorile effettuata dall'ISTAT e che il restante 50 per cento sia assegnato secondo i seguenti criteri: *a*) carenza di strutture per la prima infanzia, secondo le indicazioni del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia e l'adolescenza della Presidenza del Consiglio dei ministri; *b*) numero di minori presenti in presidi residenziali socio-assistenziali, in base all'ultima rilevazione dell'ISTAT; *c*) percentuale di dispersione scolastica nella scuola dell'obbligo, come accertata dal Ministero dell'istruzione; *d*) percentuale di famiglie con figli minori che vivono al di sotto della soglia di povertà; *e*) incidenza percentuale del coinvolgimento di minori in attività criminose, come accertata dal Ministero dell'interno, nonché dal Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia.

Passando al contenuto dello schema, segnala che all'articolo 1 si confermano le seguenti percentuali di riparto applicate a decorrere dall'anno 2000: 1,9 per cento per il comune di Venezia; 9,89 per cento per il comune di Milano; 7,02 per cento per il comune di Torino; 4,79 per cento per il comune di Genova; 2,33 per cento per il

comune di Bologna; 2,99 per cento per il comune di Firenze; 21,7 per cento per Roma Capitale; 16,28 per cento per il comune di Napoli; 4,34 per cento per il comune di Bari; 2,16 per cento per il comune di Brindisi; 3,38 per cento per il comune di Taranto; 3,92 per cento per il comune di Reggio di Calabria; 5,37 per cento per il comune di Catania; 11,28 per cento per il comune di Palermo; 2,65 per cento per il comune di Cagliari.

La quota di risorse oggetto del riparto in esame ammonta a 28,694 milioni di euro. In base alla disciplina vigente, le risorse riservate ai quindici comuni sono pari al 30 per cento della dotazione complessiva annua del Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza. Tale quota corrisponderebbe, per il 2022, a 28,794 milioni. Si prevede, tuttavia, che a valere su tale somma un importo pari a 100.000 euro sia destinato all'organizzazione della Conferenza nazionale sull'infanzia e sull'adolescenza per il 2022.

I commi 1 e 2 dell'articolo 2 prevedono che il monitoraggio sugli interventi realizzati con le risorse in esame e la rendicontazione delle relative spese siano assicurati mediante la piattaforma « Banca dati progetti 285 per l'infanzia e l'adolescenza », che viene alimentata dai comuni.

Il successivo comma 3 richiede, in conformità alla normativa di cui all'articolo 89, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, che l'erogazione delle risorse spettanti a ciascun comune sia preceduta dalla rendicontazione sull'avvenuta liquidazione ai beneficiari di almeno il 75 per cento delle omologhe risorse trasferite nel secondo anno precedente il presente provvedimento. Inoltre, si fa salvo il principio per cui le eventuali somme relative alla seconda annualità precedente non rendicontate devono comunque essere oggetto di rendiconto prima della successiva erogazione.

Il comma 4 del medesimo articolo 2 specifica che, qualora vengano stanziati, nel settore in esame e in favore dei comuni riservati in oggetto, ulteriori risorse, esse saranno ripartite in base alle medesime

percentuali e modalità di cui al presente schema.

Il successivo articolo 3 reca, facendo riferimento ad alcuni atti nazionali di programmazione e di indirizzo, alcune disposizioni sulla programmazione, da parte dei comuni riservatari, dell'utilizzo delle risorse oggetto del presente riparto. In particolare, il comma 1 prevede che i comuni riservatari si impegnino ad adottare una programmazione sull'utilizzo delle risorse coerentemente con gli obiettivi, le azioni e gli interventi definiti dal V Piano nazionale di azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva (adottato con decreto del Presidente della Repubblica del 25 gennaio 2022) e dal Piano nazionale di prevenzione e contrasto dell'abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori (adottato il 5 maggio 2022 dall'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile).

Il successivo comma 2 prevede che la programmazione comunale in oggetto sia altresì coerente con: gli obiettivi, le azioni e gli interventi definiti con il Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali, per il triennio 2021-2023, adottato con il decreto ministeriale del 22 ottobre 2021; le linee di indirizzo per l'affidamento familiare, definite con accordo concluso in sede di Conferenza unificata il 25 ottobre 2012; le linee di indirizzo per l'accoglienza nei servizi residenziali per minorenni, definite con accordo concluso in sede di Conferenza unificata il 14 dicembre 2017; le linee di indirizzo sull'intervento con bambini e famiglie in situazione di vulnerabilità, definite con accordo concluso in sede di Conferenza unificata il 21 dicembre 2017; le linee guida per la partecipazione di bambine e bambini e ragazze e ragazzi, elaborate dall'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza e approvate dalla Conferenza unificata il 6 luglio 2022.

Gilda SPORTIELLO (M5S), nel dichiararsi consapevole dell'importanza dell'utilizzo delle risorse stanziato attraverso il decreto in esame per gli interventi a favore dell'infanzia e dell'adolescenza sui singoli territori, rileva tuttavia come i criteri per il

riparto tra i comuni interessati dalle predette risorse sia immutato da molti anni. Sottolinea, quindi, l'esigenza di una sollecitata adozione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP), al fine di assicurare una maggiore omogeneità, a livello nazionale, delle politiche di sostegno all'infanzia e all'adolescenza.

Osserva, inoltre, che attraverso l'utilizzo dello strumento dei livelli essenziali delle prestazioni si garantirebbe una maggiore efficacia delle misure di monitoraggio previste dall'articolo 2 dello schema in esame.

Annarita PATRIARCA (FI-PPE), *relatrice*, sottolinea che il finanziamento previsto dal provvedimento in esame rappresenta uno strumento aggiuntivo a favore di determinati comuni, che si affianca ad altre forme di intervento. Condividendo l'importanza di una più ampia adozione dei LEP, rileva come in questa fase occorra procedere a una rapida approvazione del decreto ministeriale in oggetto, al fine di poter erogare ai comuni le risorse necessarie.

Elena BONETTI (A-IV-RE) osserva che l'importanza della definizione e del finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni è richiamata anche nel 5° Piano nazionale di azione per l'infanzia e l'adolescenza, adottato nel gennaio del 2022, segnalando che i LEP sono già operativi per quanto riguarda, ad esempio, i servizi per la prima infanzia.

Nel rilevare che lo schema di decreto in esame rappresenta l'attuazione di una norma che indica obiettivi ben definiti e che non appare opportuna alcuna modifica suscettibile di ritardarne la piena applicazione, ritiene utile condurre in un prossimo futuro un ragionamento più ampio sulle forme di intervento in materia di politiche di sostegno all'infanzia e all'adolescenza.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame dello schema di decreto ministeriale alla seduta convocata per la giornata successiva.

**La seduta termina alle 14.20.**

**INDICE GENERALE****GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI**

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 3

## GIUNTA PLENARIA:

Comunicazioni del Presidente su un conflitto di attribuzione sollevato dalla Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura (ordinanza della Corte costituzionale n. 208 del 2022) ..... 3

**COMMISSIONI RIUNITE (VII Camera e 7<sup>a</sup> Senato)**

## AUDIZIONI:

Audizione del Ministro dell'Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, sulle linee programmatiche del suo dicastero (*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione*) ..... 8**I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni**

## SEDE REFERENTE:

Variazione nella composizione della Commissione ..... 10

DL 173/2022: Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri. C. 547 Governo (*Seguito esame e rinvio*) ..... 10**II Giustizia**

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 17

**XII Affari sociali**

## ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto del Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza a favore delle città riservatarie per l'anno 2022. Atto n. 2 (*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio*) ..... 18

PAGINA BIANCA

*Stabilimenti Tipografici*  
*Carlo Colombo S. p. A.*



\*19SMC0011970\*